

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di NOVEMBRE

TRA

La Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica centrale di Roma, codice fiscale 80199570583, sede legale in Roma, Piazza dei Cinquecento, 67, rappresentata *ope legis* dall'Arch. Francesco Prosperetti in qualità di Legale Rappresentante,

E

Il Patronato INCA-CGIL, codice fiscale 80131910582, con sede legale in Roma, Via Paisiello 43, rappresentato dal Presidente pro-tempore Morena Piccinini in qualità di Legale Rappresentante

Il Patronato INAS CISL, codice fiscale 07117601000, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 83/d, rappresentato dal Presidente pro-tempore Domenico Pesenti in qualità di Legale Rappresentante

Il Patronato ITAL-UIL, codice fiscale 80193470582, con sede legale in Roma, Via Castelfidardo 43/45, rappresentato dal Presidente pro-tempore Giovanni Torluccio in qualità di Legale Rappresentante

Il Patronato ACLI, codice fiscale 80066650583, con sede legale in Roma, Via Marcora 18/20, rappresentato dal Presidente pro-tempore Emiliano Manfredonia in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-UIL, Acli sono persone giuridiche di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, svolgono funzioni di pubblica utilità (art.1 legge 152/01);
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore delle Pubbliche Amministrazioni, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza in materia di previdenza e assistenza sociale;
- La Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma è titolare delle funzioni in materia di gestione del personale non solo afferente a sé stessa, ma anche al personale in servizio presso i seguenti neo-istituiti Istituti: Museo Nazionale Romano; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ostia antica. Tutti gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali in qualità di datore di lavoro verranno comunque esercitati dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma;
- la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma non ha il sufficiente personale qualificato per farvi fronte;

MIBACT - SS-COLOSSEO-RM

PROT. n° 4332

del 26 OTT. 2016

Class. 22.13.01

- si rende quindi necessario avviare una collaborazione con soggetti che abbiano comprovata esperienza in materia previdenziale, che sostengano la Soprintendenza nelle attività di cui all'allegato 1);
- sono stati individuati nei Patronati Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil , Acli per esperienza e volumi di attività realizzati, i soggetti più idonei a collaborare con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica centrale di Roma;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore della Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica centrale di Roma;
- I Patronati Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil , Acli e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare, considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato, stabilendo per ciascuna di esse l'entità del relativo costo unitario soggetto a rimborso, come specificato nell' "Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi" (All. 2) allegato alla presente Convenzione;
- In particolare hanno convenuto che, rispetto al contenuto del "Capitolato prestazionale ufficio pensioni" (all.1), i Patronati Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil , Acli forniranno nell'ambito delle attività oggetto di convenzione ai lavoratori della Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma informazioni generali in materia previdenziale, rientrando le attività di consulenza nella riserva di legge di cui all'art. 7, 8 e 13 della legge 152/01 e che le stesse non possono essere oggetto di convenzione;
- Le spese sostenute dai Patronati per le attività di cui all'art. 2 saranno rimborsate esclusivamente secondo le modalità previste all'art. 4 restando, pertanto, inteso che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001 n. 152;

Tutto quanto sopra premesso, i Patronati e la Soprintendenza (d'ora in avanti per brevità: "PARTI") convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma conferisce agli Istituti di patronato firmatari, per sé e per i neo-istituiti istituti di cui alle premesse della convenzione, l'incarico di svolgere in proprio favore tutte le attività di sostegno, informative, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento degli adempimenti di competenza esclusiva dell'ufficio pensioni dell'amministrazione pubblica elencati nell'allegato 1 alla presente convenzione, con esclusione dell'attività di consulenza in materia previdenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività

Gli Istituti di patronato sono tenuti a svolgere le attività indicate all'articolo 1 con carattere di autonomia anche organizzativa, garantendo una presenza di 25 ore settimanale secondo modalità, tempi e luoghi riportati nell'accordo operativo di cui all'allegato 3.

Gli Istituti di patronato improntano il loro comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Gli Istituti di patronato sono tenuti a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma sulle attività svolte, secondo le modalità stabilite dall'allegato 3.

Articolo 4

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dagli Istituti di patronato senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le modalità di cui all'"Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi" (vedi Allegato 2).

I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono stati determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, concordemente individuati dalle parti.

Le modalità di pagamento sono quelle disciplinate nell'Allegato 3.

Articolo 5

Durata, monitoraggio e modalità di rinnovo della convenzione

La presente convenzione ha durata sperimentale di quattro mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula della presente convenzione.

Le parti, dato atto della reciproca necessità di monitorare l'andamento delle attività oggetto della convenzione, istituiscono un gruppo di monitoraggio, la cui composizione e funzionamento è disciplinato nell'Allegato 3.

Le parti concordano che si incontreranno nel corso dell'ultimo mese della fase sperimentale entro il giorno 10, per provvedere alla definizione e sottoscrizione di una nuova convenzione.

Articolo 6

Responsabilità

Gli Istituti di patronato sono responsabili dei danni provocati da inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

La Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica Centrale di Roma è unica responsabile della legittimità e correttezza degli atti e dei provvedimenti emanati nell'ambito dei procedimenti amministrativi demandati per legge alla sua esclusiva competenza (emanazione dei provvedimenti, decreti, e più in generale tutti gli atti aventi validità legale presso terzi).

Articolo 7

Recesso unilaterale

Le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 gg.

Articolo 8

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 9

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo agli Istituti di patronato di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Titolare del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione è la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica centrale di Roma.

La medesima amministrazione designerà per iscritto i Patronati in epigrafe quali responsabili del trattamento dei dati personali per l'ambito di operazioni strettamente necessarie all'espletamento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Gli Istituti di patronato sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10

Pubblicazione della convenzione

Gli Istituti di patronato sono tenuti a pubblicare la convenzione nel proprio sito internet secondo quanto previsto dal decreto 16.09.2015.

Articolo 11

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti stipulanti la presente convenzione nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 12

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

**Soprintendenza Speciale per il Colosseo
e l'Area Archeologica centrale di Roma**


Il Soprintendente

Arch. Francesco Prosperetti




INCA-CGIL

Morena Piccinini



INAS-CISL

Domenico Pesenti



ITAL-UIL

Giovanni Torlucchio



ACLI
Emiliano Manfredonia

